



DISCIPLINARE DI GARA

**Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per i Sistemi i-
Sisen, Scorte e SisenBI dell'OCSIT**

CIG: 8265461A2F

| | | |
|------|--|----|
| 1. | PREMESSE..... | 3 |
| 2. | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 3 |
| 2.1 | Documenti di gara | 3 |
| 2.2 | Chiarimenti | 3 |
| 2.3 | Comunicazioni | 3 |
| 3. | OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA | 4 |
| 4. | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... | 5 |
| 5. | REQUISITI GENERALI..... | 6 |
| 6. | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA | 6 |
| 6.1 | Requisiti di idoneità PROFESSIONALE..... | 7 |
| 6.2 | Requisiti di capacità tecnica e professionale | 7 |
| 6.3 | Nelle ipotesi di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice sono ammessi anche altri mezzi di prova nel rispetto di quanto previsto dagli articoli richiamatiRequisiti di capacità economica, finanziaria..... | 7 |
| 6.4 | Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE..... | 8 |
| 7. | AVVALIMENTO..... | 9 |
| 8. | SUBAPPALTO..... | 9 |
| 9. | GARANZIA PROVVISORIA | 10 |
| 10. | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 12 |
| 11. | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 12 |
| 12. | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 14 |
| 13. | CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 15 |
| 14. | CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – DOCUMENTAZIONE TECNICA..... | 20 |
| 15. | CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA | 20 |
| 16. | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 21 |
| 16.1 | Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica | 21 |
| 16.2 | Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica | 21 |
| 16.3 | Metodo per il calcolo dei punteggi | 21 |
| 17. | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE A E B VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA | 22 |
| 18. | COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 22 |
| 19. | APERTURA DELLA BUSTA C – OFFERTE ECONOMICHE | 23 |
| 20. | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... | 24 |
| 21. | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 24 |
| 22. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 25 |
| 23. | OBBLIGO DI RISERVATEZZA | 26 |
| 24. | PRESCRIZIONI PARTICOLARI | 26 |
| 25. | PRECISAZIONI FINALI..... | 26 |
| 26. | ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE..... | 26 |

1. PREMESSE

Questa Stazione Appaltante (nel seguito anche AU) ha deliberato di affidare i servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per i Sistemi i-Sisen, Scorte e SisenBI dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, aggiornato al D.L. n. 32/2019 come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 “legge di conversione dello Sbocca Cantieri” (in seguito: Codice o d.lgs. n. 50 del 2016), con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI43]. Il codice CIG: 8265461A2F.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Avvocato Maria Giuseppina Carella.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.acquirenteunico.it> sezione Gare e Contratti.

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite mail pec al seguente indirizzo: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità indicate al precedente capoverso, entro e non oltre il **21 maggio 2020 alle ore 12.00**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito di Acquirente Unico S.p.A..

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it e all'indirizzo di mail indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto è costituito da un unico lotto stante l'unicità ed inscindibilità del servizio posto a gara.

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto i servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per i Sistemi i-Sisen, Scorte e SisenBI dell'OCSIT, secondo le modalità, i criteri e le condizioni di cui allo schema di contratto ed al capitolato tecnico che sono parte integrante e sostanziale della disciplina di gara (Allegati "D" e "G").

L'importo a base di gara è pari ad euro 270.000,00 EUR (duecentosettantamila euro) ed è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero)

3.2. DURATA

L'appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà una durata di tre anni.

AU potrà richiedere i servizi oggetto dell'appalto entro il termine di detto periodo oppure fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'ordine.

L'importo eventualmente non utilizzato entro il periodo di validità contrattuale non potrà essere oggetto di alcuna pretesa da parte del fornitore.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente.

La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici italiani e di paesi esteri **iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) (o altro organismo equipollente per le imprese appartenenti agli altri Stati UE) per le attività d'impresa analoghe a quelle oggetto del presente appalto.**

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c. da società operanti nel mercato petrolifero.

Il possesso dei requisiti in oggetto è provato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità al fac-simile «dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara» Allegato "A" al Disciplinare di gara, pubblicato sul sito <http://www.acquirenteunico.it>, parte integrante della disciplina di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici italiani e di paesi esteri che siano altresì in possesso delle seguenti certificazioni e attestazioni, valide alla data di presentazione dell'offerta, rilasciate da un Ente Certificatore:

- **Certificazione ISO 9001:2015 per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi informativi.**
- **Certificazione ISO 27001:2017 per la sicurezza delle informazioni.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme su indicate.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore e campo di applicazione, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

6.3 NELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTICOLI 82, COMMA 2 E 87, COMMI 1 E 2 DEL CODICE SONO AMMESSI ANCHE ALTRI MEZZI DI PROVA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI RICHIAMATI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici italiani e di paesi esteri che abbiano registrato un **fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto non inferiore a € 180.000 Iva esclusa, nel triennio 2017-2018-2019**, necessario al fine di garantirsi la capacità dall'affidatario di assolvere l'impegno oggetto del presente appalto e di assicurarsi la partecipazione di operatori economici con consolidata esperienza specifica nell'ambito delle attività oggetto di gara. .

Si applica l'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016. Se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste

dalla stazione appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

Il possesso dei requisiti in oggetto è provato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 21.12.2000 n.445 (a tal fine il concorrente può far riferimento alla dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara pubblicata sul sito www.acquirenteunico.it sezione Gare e Contratti).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sarà in grado di presentare le referenze richieste dalla stazione appaltante potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla capacità economica e finanziaria**, in caso di raggruppamenti temporanei ("ATI"), deve essere posseduto dalla mandataria per una quota non inferiore al 40% e da ciascuna mandante non inferiore al 20%, fermo restando che il requisito deve essere posseduto dall'ATI nel complesso.

I **requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale**, in caso di raggruppamenti temporanei, devono essere posseduti dall'ATI nel suo complesso, ad eccezione della Certificazione ISO 9001:2015 che deve essere posseduta dalla mandataria.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, dichiarazione accettazione condizioni di gara, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; limite ritenuto congruo in relazione alle caratteristiche della prestazione e ai livelli di servizio richiesti, oltre che conforme ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo della legge n. 55 del 2019.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto

Banca popolare di Sondrio

IT46U0569603211000008015X65

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 4) essere e redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31; avere validità per almeno 200 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 200 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC pass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento o tramite corriere o agenzie di recapito debitamente autorizzate mediante consegna a mano - soltanto in questo ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 improrogabilmente, pena l'irricevibilità del medesimo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00 del giorno 4 giugno 2020** al seguente indirizzo: Acquirente Unico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A - 00197 Roma.

La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di Acquirente Unico S.p.A..

Sul Plico deve essere apposta l'etichetta allegata al presente Disciplinare (Allegato F) e compilata con tutti i dati richiesti. Al fine dell'identificazione della provenienza, il Plico e le buste ivi contenute dovranno, recare all'esterno il timbro di ciascun componente il raggruppamento o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A tal proposito si precisa che non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire o essere consegnate in ritardo, intendendo l'AU esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da quello indicato o se, per qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il previsto termine di ricezione (data e ora).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

per la Busta "A" Documentazione amministrativa: *"Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per i Sistemi i Sisen, Scorte e SisenBI dell'OCSIT CIG: 8265461A2F" - Documentazione Amministrativa*";

per la Busta "B" Documentazione tecnica: *"Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per i Sistemi i Sisen, Scorte e SisenBI dell'OCSIT CIG: 8265461A2F" - Documentazione Tecnica*";

per la Busta "C" Offerta Economica: *"Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per i Sistemi i Sisen, Scorte e SisenBI dell'OCSIT CIG: 8265461A2F" – Offerta Economica*".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o dal suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 200 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara

La busta "A" dovrà contenere la dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara deve essere redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare (Allegato A).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara deve essere presentata da tutti i soggetti partecipanti alla gara ivi compresi l'eventuale ausiliaria e il subappaltatore.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario costituiti o costituendi, il documento "Dichiarazione di accettazione delle Condizioni di Gara" dovrà essere presentato, singolarmente da ciascuna impresa raggruppata/consorziata o raggruppanda/consorzianda.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, il medesimo dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, condanne revocate o quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Rimane fermo che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

I soggetti di cui sopra allegano alla Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara:

1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla CCIA, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
3. nel caso di partecipazione in RTI: la dichiarazione di impegno a costituire l'RTI, indicando il ruolo e la quota assunta per l'esecuzione dell'appalto o tutta la documentazione richiesta nel caso di RTI già costituito;

La copia del presente disciplinare, spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso e nei relativi allegati.

La copia del capitolato tecnico di gara, spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso e nei relativi allegati.

Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi la sigla dovrà essere apposta dai rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate.

La copia dello schema di contratto spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in essa e nei relativi allegati. Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate.

Documento di autocertificazione con i dati necessari ad AU per la richiesta del DURC, debitamente compilato secondo il modello allegato (Allegato E). Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi il documento dovrà essere presentato dai rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate.

L'eventuale busta chiusa e sigillata e identificata con la dicitura: "Gara - Limitazioni" contenente la "DICHIARAZIONE PER LIMITARE L'ACCESSO AGLI ATTI" con l'analitica individuazione delle parti dell'offerta contenenti dati sensibili o costituenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che il concorrente intenda non rendere accessibile agli altri partecipanti alla gara. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e, a tal proposito, il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. (Un fac-simile di dichiarazione è riportato all'Allegato C).

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo:

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: "dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara”.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

Qualora vi sia intenzione di soddisfare i requisiti richiesti dalla presente procedura tramite l’avvalimento, occorre presentare una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento ed il relativo contratto di avvalimento;

Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi e per gli effetti della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità, adottata in attuazione dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. (Quest’ultima non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice);

Eventuale copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice).

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità ivi indicate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) offerta tecnica redatta nelle modalità indicate al par. 6.1. del Capitolato Tecnico;
- b) copia dei CV richiesti al par. 6.1. del Capitolato Tecnico .

L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta nell’ultima pagina:

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al punto 13.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Allegato B).

Sono inammissibili le offerte economiche che superano il prezzo a base d’asta. L’importo indicato nell’offerta economica (Prezzo Offerta) verrà utilizzato esclusivamente per la formazione della graduatoria secondo quanto specificato nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico.

L’importo del contratto che verrà stipulato sarà pari all’importo a base d’asta.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta da un soggetto dotato di giusti poteri.

In particolare, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta nell’ultima pagina:

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di RTI costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.

Si precisa infine che gli elementi economici dovranno essere:

fissi ed invariabili e comprensivi di ogni onere ad essi afferente (a solo titolo esemplificativo si intendono compresi gli oneri per: trasporto, vitto ed alloggio del Vostro personale che opera presso la sede dell'AU, ecc); relativi ad una sola offerta: si precisa che non sono consentite offerte alternative l'una all'altra pena l'esclusione dell'offerta complessiva dalla gara.

Si precisa inoltre che non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali o incomplete.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base di quanto descritto nel presente disciplinare di gara sulla base dei seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--------------------------------|-------------------|
| Offerta tecnica (P_{OT}) | 70 |
| Offerta economica (P_{OE}) | 30 |
| TOTALE | 100 |

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia indicata al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.

16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui al par. 7.1. del Capitolato Tecnico

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito secondo la formula indicata al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Per il calcolo del punteggio complessivo finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice la Stazione appaltante applicherà la sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, secondo la formula indicata al par. 7.3. del Capitolato Tecnico.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE A E B VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 8 giugno 2020 alle ore 15.00 presso la sede della Stazione appaltante in via Guidubaldo del Monte n. 45, Roma E' ammessa la partecipazione di un soggetto per ciascun offerente munito di giusta delega da parte del legale rappresentante in carica. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nelle modalità, nella data e negli orari che saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito www.acquirenteunico.it sezione Gare e Contratti almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP in seduta privata procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre al Presidente e Amministratore Delegato della Stazione appaltante le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Il RUP effettuerà il controllo della documentazione amministrativa.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice che in seduta privata procederà a verificare la conformità della documentazione tecnica con quanto richiesto nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato tecnico nel presente disciplinare.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nelle more dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice come da comunicato ANAC del 9 gennaio 2019 con oggetto "Differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50", la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLA BUSTA C – OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che avverrà in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Presidente Amministratore Delegato tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo la stazione appaltante potrà progressivamente interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato o "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio ed al rispetto del Regolamento n. 679/2016 (“GDPR”) e al D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

24. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nel presente Disciplinare e nei documenti ivi allegati non dovranno essere da Voi apportate modifiche od aggiunte; quelle eventualmente apportate non avranno alcun valore.

Resta inteso che quanto, nella documentazione da Voi redatta, risulti eventualmente difforme dalle prescrizioni e dai dati forniti da AU nei documenti costituenti la gara non sarà preso in considerazione essendo Voi comunque tenuti, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle prescrizioni e ai dati forniti da AU senza che ciò comporti alcun maggior onere per AU stesso.

AU si riserva comunque di richiedere la documentazione già presentata in sede di gara ed eventualmente scaduta.

25. PRECISAZIONI FINALI

AU si riserva il diritto inoltre:

- di considerare inammissibile e quindi di non prendere in considerazione l’offerta che risulti incompleta o non conforme alle modalità di presentazione prescritte nella documentazione di gara o ai contenuti della prestazione oggetto dell’affidamento;
- di interrompere in ogni sua fase la presente procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione della medesima, pur in presenza di offerte valide, senza che per questo alcun compenso o diritto possa essere accampato dai concorrenti;
- di procedere all’aggiudicazione della presente gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Si precisa inoltre che:

- la documentazione che presenterete in fase di offerta, non sarà restituita;
- nulla comunque Vi spetterà, a nessun titolo, per qualsiasi spesa o onere che sosterrate per la redazione e la presentazione dell’offerta, ivi comprese le spese e gli oneri inerenti ai rilievi, alle indagini preliminari, alle prove che riterrete necessarie ed opportune per una oculata formulazione dell’offerta.

26. ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente disciplinare:

Allegato A: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara

Allegato B: Modulo di Offerta economica

Allegato C: Facsimile Dichiarazione per limitare Accesso agli atti

Allegato D: Schema di contratto



Allegato E: Autocertificazione

Allegato F: Etichetta

Allegato G: Capitolato Tecnico di Gara